



**ASSOGAS**

**Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici**

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

[www.assogas.it](http://www.assogas.it) - [segreteria@assogas.it](mailto:segreteria@assogas.it)

Codice Fiscale 97002680151

All. Prot. 144/2017

**AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO**

**Documento per la consultazione n. 759/2017/R/gas**

**"Disposizioni in materia di riconoscimento di costi relativi a funzioni inerenti all'attività di  
misura sulle reti di distribuzione di gas naturale"**

**Osservazioni e proposte ASSOGAS  
Milano, 12 dicembre 2017**



CONFINDUSTRIA

### Osservazioni di carattere generale

ASSOGAS, condividendo l'obiettivo generale del Regolatore di dare certezza alle imprese distributrici in merito ai riconoscimenti tariffari relativi agli investimenti che saranno realizzati al fine di adempiere agli obblighi stabiliti dalle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, in un'ottica di fattiva collaborazione, intende esprimere alcune considerazioni in relazione ai singoli spunti di consultazione.

### Risposta ai quesiti posti in consultazione

**S1. Osservazioni in relazione all'ambito di copertura dei costi standard e, in particolare, al trattamento dei costi relativi alle SIM.**

**S2. Osservazioni in relazione ai criteri per la definizione dei costi standard per gli anni 2018 e 2019.**

**S3. Osservazioni in relazione alla determinazione della percentuale di *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto allo standard.**

### SIM

Sul tema dell'ambito di copertura dei costi standard e, in particolare, al trattamento dei costi relativi alle SIM, ASSOGAS non reputa condivisibile l'orientamento regolatorio di cui ai commi 11.4 e 11.5 del documento per la consultazione in commento. Secondo l'impostazione proposta, i costi relativi alle SIM sarebbero coperti dalle componenti tariffarie relative ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori e, al fine di evitare duplicazioni nel loro riconoscimento, essi dovrebbero essere enucleati dai costi capitalizzati in fase di installazione del gruppo di misura *smart*. Su queste basi, l'Autorità ha, inoltre, proposto che le imprese che in passato hanno incluso nei costi dichiarati ai fini tariffari i costi delle SIM, presentino istanza di rettifica dei dati.

Tale orientamento non appare condivisibile, in particolare, per due ragioni:

- *in primis*, tale regolazione sembrerebbe in aperto contrasto con quanto previsto dalla precedente deliberazione 436/2012/R/GAS<sup>1</sup> all'interno della quale l'Autorità aveva specificato che "la copertura dei costi connessi alle modifiche dell'assetto del servizio di misura è garantita dai meccanismi previsti con la deliberazione 28/2012/R/gas e in particolare il costo standard dei misuratori stabilito da tale deliberazione ricomprende già gli oneri per la eventuale SIM di comunicazione, in considerazione che tale dispositivo sia da classificare fra i cespiti di località a garanzia di possibili future variazioni di assetto concessorio che potrebbero derivare dagli esiti dei bandi di gara previsti dal decreto 12 novembre 2011, n. 226".

In base a tale indicazione è apparso (ed appare anche per il futuro) coerente capitalizzare il costo delle SIM all'atto dell'installazione del contatore, in modo da allineare il perimetro di costi da ricomprendere nella RAB e del Costo Standard;

- *in secundis* perché le aziende che hanno incluso nei costi dichiarati ai fini tariffari quelli relativi alle SIM, lo hanno fatto, come sopra detto, sulla base della regolazione vigente e, pertanto, non sembrerebbe opportuno che, *ex post*, un radicale mutamento dell'orientamento regolatorio costringa gli operatori a riaprire le precedenti raccolte dati e a rettificarle. Si segnala, inoltre, come tali attività sarebbero particolarmente gravose da un punto di vista tecnico.

<sup>1</sup> "Proroga al 31 dicembre 2013 del periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012 (TUDG). Disposizioni transitorie per l'anno 2013".

## **BATTERIE**

Un ulteriore aspetto su cui occorre fare una riflessione è relativo alle batterie degli *smart meter*. Esse, come ben noto, costituiscono l'elemento cardine dei misuratori intelligenti, garantendone la piena e corretta operatività. Una loro eventuale sostituzione anticipata non può che, pertanto, essere qualificata quale intervento di manutenzione straordinaria in grado di estendere la vita utile del cespite e, conseguentemente, è opportuno che i relativi costi di fornitura ed installazione possano essere capitalizzati.

## **PROFIT SHARING**

In merito al proposto orientamento regolatorio di cui al paragrafo 13.10, concernente la determinazione della percentuale di *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto allo standard, ASSOGAS non concorda con l'ipotesi di un abbassamento al 30% dello *sharing* per le ragioni di seguito esposte.

Il mercato degli *smart meter*, soprattutto per il segmento "*mass market*" è un mercato che ha avuto il proprio avvio solo in anni recentissimi<sup>2</sup> e che non può – giocoforza- aver raggiunto un grado di maturazione tale da consentire una così significativa riduzione del *profit sharing*;

Appare, invece, quanto mai auspicabile che, anche in considerazione dei futuri obblighi di installazione, il mercato degli *smart meter* venga il più possibile incentivato e sostenuto, garantendo un congruo livello di riconoscimento dei costi, il cui strumento più adeguato è rappresentato dall'attuale livello di *profit sharing* (cioè il 50%). Tra l'altro giova evidenziare che sul *mass market* è solo dall'anno solare 2017 che è in vigore il *profit sharing*; pertanto un drastico abbassamento di tale livello potrebbe rappresentare un segnale negativo con il rischio di rallentare il mercato degli *smart meter* a discapito di tutti gli *stakeholders* coinvolti.

Infine, si evidenzia che l'ipotetica riduzione del livello di *sharing* andrebbe a penalizzare i soggetti più efficienti, cioè i soggetti che riescano a sostenere, a vario titolo, costi effettivi minori; la misura prospettata avrebbe quindi il denegato effetto di favorire i soggetti meno "performanti", lanciando anche in questo caso, un segnale scoraggiante ad un mercato che mira ad avere una rapida espansione nell'immediato futuro.

Per tali ragioni ASSOGAS ritiene che l'attuale livello di *sharing* debba essere mantenuto costante per i prossimi anni, rinviando un suo eventuale assorbimento ad un momento di maggiore maturità del mercato, che potrebbe essere individuato nel completamento dell'installazione dei *smart meter* sul *mass market* di almeno l'80%.

**S.4. Osservazioni rispetto alle eventuali esigenze di prevedere deroghe ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto 93/17.**

**S.5. Osservazioni in relazione alle ipotesi di revisione delle modalità di riconoscimento dei costi delle verifiche metrologiche.**

**S.6. Osservazioni in relazione all'ipotesi di introdurre tetti massimi ai riconoscimenti dei costi per verifica. Si chiede di formulare un'ipotesi relativa ai criteri di definizione dei tetti e alla loro quantificazione.**

Con riferimento alle ipotizzate modalità di riconoscimento dei costi delle verifiche metrologiche, la scrivente Associazione condivide in generale le riflessioni e gli orientamenti regolatori proposti nel documento per la consultazione in commento.

In particolare, ASSOGAS concorda con la necessità che, al momento, si proceda ad un riconoscimento a consuntivo degli stessi, in quanto il decreto 93/17 ha delineato una nuova ed articolata differenziazione delle tempistiche di verifica e risulta, pertanto, opportuna l'esigenza di una puntuale valutazione degli effetti delle disposizioni transitorie che vanno a

---

<sup>2</sup> Sulla base della normativa vigente, i primi obblighi di installazione di G4 e G6 sono decorsi dal 2014.

incidere in particolare sugli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta dal citato decreto.

Per le medesime ragioni non appare, infine, condivisibile l'ipotizzata introduzione di un tetto massimo ai riconoscimenti dei costi di verifica, poiché esso, in virtù di quanto sopra detto, non sarebbe neppure correttamente quantificabile. Pertanto, al fine di ovviare al riconoscimento di scostamenti particolarmente anomali e non tecnicamente giustificabili, la scrivente Associazione reputa di per sé sufficiente che l'Autorità si riservi di effettuare gli approfondimenti del caso.

**S7. Osservazioni con riferimento ai criteri di riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori su base parametrica.**

**S8. Osservazioni sull'orizzonte temporale per il calcolo della quota a copertura dei costi di capitale.**

**S9. Osservazioni rispetto alle ipotesi di differenziazione dei corrispettivi per classe dimensionale e alle relative tempistiche di riallineamento.**

**S10. Osservazioni rispetto alle ipotesi di accorpamento delle componenti  $t(tel)$  e  $t(con)$ .**

Per quanto concerne i criteri di riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori su base parametrica si concorda con il perimetro delineato da parte del Regolatore.

In merito all'orizzonte temporale proposto per il calcolo della quota a copertura dei costi di capitale, ASSOGAS ritiene preferibile la prima ipotesi prospettata dal Regolatore ossia l'adozione come riferimento di un arco temporale di 5 anni.

Con riferimento al tema della differenziazione dei corrispettivi a copertura dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori per classe dimensionale, la scrivente Associazione esprime apprezzamento all'Autorità per aver tenuto presente la necessità di far fronte a maggiori oneri che le Aziende associate avevano in passato evidenziato anche in occasione di incontri con il Regolatore.

Ciò nonostante, si deve rilevare come le aziende di distribuzione medio-piccole non siano ancora in grado di far fronte ai valori prospettati dal Regolatore, in quanto, al di là di qualsivoglia processo di efficientamento esse possano mettere in atto, i costi dalle stesse sostenuti risultano notevolmente superiori rispetto ai 3 (tre) €/pdr ipotizzati. I valori prospettati dall'AEEGSI fanno sorgere notevoli preoccupazioni per le aziende Associate. Mentre, infatti, i costi di investimento relativi all'acquisto, posa e attivazione degli *smart meter* trovano adeguata copertura tramite il meccanismo del "costo standard", per di più tramite l'aggiunta di meccanismi incentivanti per gli operatori (quali il meccanismo di copertura entro il 150% del costo standard fino al 2016 e, successivamente, il meccanismo dello *sharing*) appare alla scrivente associazione evidente un indirizzo dell'AEEGSI a coprire in modo assolutamente insufficiente i costi di gestione dei sistemi di telelettura/telegestione sostenuti dagli operatori, soprattutto con l'introduzione del nuovo sistema parametrico di riconoscimento dei costi riferito alle quote  $t(tel)$  e  $t(con)$ . Il divario economico tra il costo di gestione e la relativa copertura tariffaria forfetaria, moltiplicata sui grandi numeri, genererà per gli operatori sofferenze di conto economico di entità non marginale.

Ci appare quindi urgente ma anche necessario garantire che i costi sostenuti dallo sfidante progetto nazionale di telelettura/telegestione dell'intero parco misuratori sia integralmente coperto da adeguati meccanismi tariffari, al pari di quanto previsto per la copertura dei costi di capitale associati allo *smart meter*.

Si propone quindi che l'Autorità preveda almeno un percorso graduale pluriennale di avvicinamento del coefficiente tariffario dal valore previsto come *Cap* per le istanze di riconoscimento costi relative al 2017, pari a 5,74 €/smart meter (ex delibera 775/2016/R/GAS) a valori prossimi a quelli oggi posti in consultazione.

Un possibile meccanismo di graduale allineamento potrebbe consistere nell'attribuzione di valori **differenziati del coefficiente di copertura tariffaria non basato sulla dimensione dell'impresa, bensì sul numero degli smart meter installati** (o da installare in funzione dell'obbligo); tale meccanismo prevedrebbe, quindi, che il valore del riconoscimento tariffario decresca in funzione del progressivo aumentare del numero degli *smart meter* installati, anche nel rispetto degli obblighi regolatori.

Le evidenze manifestate dagli Associati dimostrano che solo al crescere del numero di *smart meter* installati è possibile ottenere livelli di costi decrescenti. Diversamente con l'applicazione sin dal 2018 dei livelli dei "costi medi del primo quartile" si assisterebbe ad una forte penalizzazione di quegli operatori che solo nel corso dei prossimi anni potranno godere di evidenti economie di scala, con inevitabili ripercussioni sugli investimenti.

Pertanto, seppur si condivida un modello parametrico di riconoscimento dei costi, risulta indispensabile individuare un sentiero di efficienza legato ai prossimi obblighi di installazione.

Siffatto sistema avrebbe non solo il pregio di far fronte alle, non efficientabili, problematiche connesse ai meccanismi dell'economia di scala, che permettono agli operatori più grandi di sostenere degli oneri inferiori rispetto ai più piccoli *competitor* di settore, ma anche di incentivare i distributori medio-piccoli ad installare misuratori di tipo *smart* e parallelamente maggiormente favorire la concorrenza nelle ormai prossime gare d'ambito.

Sul punto, inoltre, ASSOGAS e le sue Aziende associate si dichiarano sin da subito disponibili a dar contezza all'Autorità di tutti i dati, tecnici ed economici, necessari a dimostrare la diretta correlazione che esiste tra la crescita del numero di *smart meter* installati e la diminuzione del costo €/pdr sostenuto dai distributori.

\*\*\*

Auspico che le osservazioni qui formulate possano rappresentare per l'Autorità un contributo interessante ed utile e dichiarandoci come sempre a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

**ASSOGAS**  
**Associazione Nazionale Industriali**  
**Privati Gas e Servizi Energetici**

Ing. Marta Bucci  
Direttore Generale  
